COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 29.1.2008 COM(2008) 52 definitivo 2006/0197 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

IT IT

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [(documento COM (2006) 604 def. – 2006/0197/COD)]

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 2007/C 14 marzo 2007 161/06

Data di adozione di un orientamento generale 25 giugno 2007 (documento 11058/07)

Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura 26 settembre 2007

Data dell'adozione di un accordo politico 23 novembre 2007

Data dell'adozione della posizione comune 21 gennaio 2008

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Visto nel contesto della strategia di Lisbona, l'IET costituisce una nuova iniziativa tesa a rafforzare la capacità di innovazione dell'Unione e degli Stati membri riunendo i protagonisti del triangolo della conoscenza. L'Istituto costituirà un polo di eccellenza in materia di innovazione, nonché un modello di riferimento per la collaborazione tra università, istituti di ricerca e imprese, che permetterà all'Europa di rispondere più efficacemente alle sfide di un'economia mondiale fondata sulla conoscenza. Esso sarà organizzato sulla base di "comunità della conoscenza e dell'innovazione", ossia associazioni di organizzazioni partner a livello di università, ricerca, imprese e altre parti interessate nel processo di innovazione, gestite, coordinate e valutate da un comitato direttivo, composto di personalità di spicco del mondo imprenditoriale, accademico e della ricerca. L'iniziativa punterà principalmente sulla partecipazione delle imprese a tutte le attività strategiche e operative.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Osservazioni generali sulla posizione comune

Il testo della posizione comune è sostanzialmente ed in larga misura in linea con la proposta della Commissione e può essere pertanto approvato nella sua integralità.

3.2 Accordo nella fase di posizione comune

La posizione comune è il risultato di intensi negoziati interistituzionali che hanno fatto seguito alla proposta della Commissione del 19 settembre 2007 sulla revisione del quadro finanziario, nonché all'adozione da parte del Parlamento europeo il 26 settembre 2007 di una risoluzione sull'IET.

In tale contesto, nel corso di riunioni informali e tecniche sono state evidenziate possibili soluzioni di compromesso su talune questioni pendenti in materia di legge. Parallelamente, il finanziamento dell'IET (e di Galileo) è stato oggetto di scambi d'opinione nel comitato di bilancio del Consiglio e tra i due rami dell'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio 2008.

Il 20 novembre 2007 il presidente della commissione ITRE, signora Angelika Niebler, ha confermato l'accordo del Parlamento sul testo approvato dal Coreper il 14 novembre 2007 e sulla dichiarazione della Commissione (con riserva di un accordo sul finanziamento dell'IET – cfr. infra).

Venerdì 23 novembre 2007 i ministri responsabili della concorrenza riuniti in Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sull'istituzione dell'IET. Lo stesso giorno, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un'intesa riguardo al finanziamento di Galileo e dell'Istituto, destinando a quest'ultimo 309 milioni di euro per il periodo 2008-2013.

I punti principali oggetto di negoziazione alla base dell'accordo sono indicati in appresso.

La dimensione educativa: ampio consenso ha riscosso la definizione degli istituti di istruzione superiore e dei titoli e diplomi.

La partecipazione delle CCI ai programmi comunitari (considerando 17 e articolo 14)

Il testo dell'articolo 14 è stato oggetto di revisione affinché non si vengano a creare aspettative riguardo al finanziamento dell'intero costo amministrativo delle CCI - probabilmente imponente - tramite risorse comunitarie.

La definizione di Stati partecipanti (articolo 2 - Definizioni): il termine "europeo" è stato soppresso di comune accordo su proposta del PE, mentre la dimensione europea è stata rafforzata all'articolo 7, paragrafo 3.

L'"etichetta" IET (considerando 12 e articolo 8): si è raggiunto un compromesso tra il parere del Parlamento europeo e quello del Consiglio (uso obbligatorio o volontario).

Il concetto di "fase pilota" (considerando 24 e articolo 19): sostituito da "fase iniziale".

Gli ambiti di attività delle prime CCI (considerando 24): in risposta alla richiesta del Parlamento, il Consiglio ha convenuto sull'aggiunta dei termini *"energia rinnovabile*" e "*prossima generazione di TIC*" nel considerando 24.

Il periodo previsto per la selezione delle prime CCI (considerando 24 e articolo 18) è stato abbreviato a **18 mesi** (rispetto agli iniziali 24) su richiesta del PE.

Valutazione del riesame della proposta da parte della Commissione (articolo 16, paragrafo 3): si è convenuto che il riferimento alla capacità della Commissione di riesaminare il regolamento "ove opportuno" sarà legato alla valutazione dell'IET.

Creazione della struttura di sostegno (articolo 6 dell'allegato): durante i negoziati, è emersa l'esigenza di prevedere nel regolamento una disposizione finalizzata all'elaborazione della struttura di sostegno. Con l'accordo dei colegislatori, la Commissione ha esaminato diverse soluzioni e ritiene che quella più congeniale consisterebbe nell'includere nello statuto un nuovo articolo che le consentisse, a titolo provvisorio, di prendere decisioni di portata giuridica e finanziaria per conto dell'IET fino a quando il comitato direttivo non nomini un direttore.

Il comitato di identificazione (articolo 1 degli statuti): al fine di sottolineare il carattere "ad hoc" di un comitato di identificazione, si è convenuto di farvi ricorso unicamente per la nomina dei primi membri dell'organo direttivo.

In risposta alla domanda del Parlamento, che auspicava una maggior trasparenza del processo di identificazione, oggetto di una migliore informazione (nei confronti dello stesso Parlamento e del Consiglio), al processo verbale del Consiglio è stata aggiunta la seguente dichiarazione della Commissione:

La Commissione informerà il Consiglio e il Parlamento europeo in merito alla nomina dei membri del comitato d'identificazione e al loro mandato.

La Commissione informerà il Consiglio e il Parlamento europeo in merito ai criteri di selezione utilizzati dal comitato d'identificazione per la selezione dei primi membri del comitato direttivo, a seguito di una procedura di consultazione aperta.

La Commissione informerà senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'esito della procedura di selezione per la nomina dei primi membri del comitato direttivo, espletata dal comitato d'identificazione, e per la nomina dei membri successivi, espletata dal comitato direttivo.

La Commissione accorderà al Parlamento europeo e al Consiglio un periodo di un mese per prendere conoscenza dell'esito della procedura di selezione. Dopo tale periodo, la Commissione nominerà i membri del comitato direttivo.

La Commissione informerà il Consiglio e il Parlamento europeo in merito all'elezione del presidente a cura del comitato direttivo. In seguito all'elezione può aver luogo uno scambio di vedute con il presidente prima che questi entri in carica.

4. CONCLUSIONI

La posizione comune risponde alle finalità della proposta iniziale della Commissione. Di conseguenza la Commissione approva il testo in questione.